

## RIEPILOGO DELL'IMPOSIZIONE FISCALE NEI TRE REGIMI IN CASO DI PAGAMENTO IN FORMA DI CAPITALE - NUOVI ISCRITTI -

**Contributi versati fino al 31.12.2000**

**Contributi versati dal 1.1.2001 al 31.12.2006**

**Contributi versati dal 1.1.2007**

Versato dalla Azienda	Versato dal Socio	TFR	Rivalutazione
-----------------------	-------------------	-----	---------------

Contributo Azienda e Iscritto	TFR	Rivalutazione
<i>plafond**</i>		

Contributo Azienda e Iscritto	TFR	Rivalutazione
<i>plafond***</i>		

- totalmente esente
- tassazione ordinaria Irpef (se i contributi versati dal Socio nell'anno superano € 1.291,14 o il 2% della RAL)
- tassazione separata, con criteri analoghi a quelli previsti per la tassazione del T.F.R.\* ()

- tassazione ordinaria (già applicata a foglio paga oltre il plafond di € 5.164,57)
- tassazione separata, con criteri analoghi a quelli previsti per la tassazione del T.F.R. - con requisiti di pensionamento
  - con tassazione ordinaria Irpef (costituisce reddito) - senza requisiti di pensionamento
- imposta sostitutiva dell'11% (applicata annualmente)

- tassazione ordinaria (già applicata a foglio paga oltre il plafond di € 5.164,57)
- tassazione sostitutiva al 15%, ridotta dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di Previdenza Complementare fino a un minimo del 9% - con requisiti di pensionamento
  - tassazione sostitutiva 23% - senza requisiti di pensionamento
- imposta sostitutiva dell'11% (applicata annualmente fino al 31.12.2013)  
imposta sostitutiva del 20% (applicata annualmente dal 1.1.2014)

\* Le quote di TFR sono considerate esenti in misura pari all'esenzione di € 309,87 applicata al TFR complessivamente maturato nell'anno. In data antecedente il 1.1.1998 l'esenzione ammontava ad € 258,22.

\*\* corrispondente ad € 5.164,57

\*\*\* corrispondente ad €. 5.164,57

**N.B.**

1. Il 100% della prestazione in forma di capitale può essere richiesto dal nuovo iscritto solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante complessivo finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. In caso contrario sarà possibile richiedere al massimo il 50% del montante complessivo finale in forma di capitale ed il rimanente in rendita.

2. Solo in caso di anticipazione della posizione il totale versato e rivalutato nel periodo 2001 - 2006 viene assoggettato interamente a tassazione separata non definitiva. Nell'imponibile di tale periodo contributivo sono quindi inclusi i rendimenti già assoggettati all'imposta dell'11%. Le imposte versate a seguito di anticipazione saranno restituite in sede di riscatto o liquidazione della posizione.